



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 03-02-2026

Messaggio n. 409

OGGETTO: **Flussi Uniemens dei lavoratori iscritti ai Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato. Chiarimenti operativi e nuove istruzioni per i soggetti a cui si applica la disciplina del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335**

1. Premessa

Con il presente messaggio, a seguito dell'analisi dei processi che governano il caricamento dei dati retributivi sul conto assicurativo individuale degli iscritti ai Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato, si riepilogano ai datori di lavoro indicazioni operative relative alla compilazione dei flussi Uniemens per la generalità dei lavoratori iscritti ai predetti Fondi e si forniscono nuove indicazioni di dettaglio per la valorizzazione nei flussi Uniemens dei lavoratori soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens

2.1 Precisazioni di carattere generale

In ragione delle peculiarità che contraddistinguono i flussi Uniemens per i lavoratori iscritti ai Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato, che si caratterizzano per la presenza di un'apposita sezione denominata <FondiSpeciali> contenente elementi informativi di dettaglio, si rammenta l'importanza che i datori di lavoro osservino, nella compilazione dei flussi Uniemens, le istruzioni fornite dall'Istituto con particolare riferimento alla corrispondenza dei dati retributivi dichiarati, da un lato, nella sezione <DatiRetributivi> e, dall'altro, nella sezione <FondiSpeciali>, e alla corretta valorizzazione degli elementi informativi riferiti al verificarsi di eventi che comportano l'accredito di contribuzione figurativa.

In particolare, si ricorda che, ai fini dell'esposizione nei flussi Uniemens dei dati retributivi riferiti ai suddetti lavoratori, gli importi inseriti nell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> devono essere pari alla somma delle quattro voci - "Retribuzione ex L. 177/76", "tredicesima mensilità", "CA", "IIS" - che compongono la retribuzione esposta nell'elemento <Retribuzioni> o <RetribuzioniIpost> di <DatiMese> o <DatiMeseIPOST>.

Con riferimento agli eventi che comportano l'accredito della contribuzione figurativa, i relativi dati nel flusso Uniemens per gli iscritti ai Fondi IPOST e Ferrovie dello Stato devono essere dichiarati sia nella sezione <Dati Retributivi> (valorizzando l'elemento <DiffAccredito> e gli ulteriori sottoelementi di <DifferenzeAccredito>) sia, coerentemente, nella sezione <FondiSpeciali> (rispettivamente <FigurativiIpost> per gli iscritti all'ex IPOST e <Figurativi> per gli iscritti a Ferrovie dello Stato).

Diversamente, nell'ipotesi di eventi per cui opera l'accredito figurativo sulla retribuzione convenzionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, si ricorda che le voci "Retribuzione177", "IIS", "CA" e "tredicesima", non devono essere valorizzate nell'apposita sottosezione <Figurativi>.

Rispetto a tali eventi, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, deve essere valorizzato solo il campo <SettAccredito>, che indica la durata dell'assenza espressa in settimana e rapportata in centesimi con riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento.

Resta inteso che, nel caso in cui nello stesso mese siano stati valorizzati nella sezione <DatiRetributivi> del flusso Uniemens due eventi, uno con <DiffAccredito> e uno con <SettAccredito>, solo per il primo evento deve essere valorizzata la sottosezione <Figurativi> della sezione <Fondo>.

2.2 Istruzioni operative per i casi di superamento del massimale contributivo per i lavoratori a cui si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995

Con la circolare n. 7 del 15 gennaio 2010 sono state fornite ai datori di lavoro indicazioni generali per la corretta esposizione della contribuzione nel flusso Uniemens nei casi di superamento del massimale contributivo per i lavoratori soggetti all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Come precisato nella citata circolare n. 7/2010, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale contributivo, l'imponibile da riportare nel relativo elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale> di <Dati Retributivi>, deve essere indicato nel limite del massimale, mentre la parte di imponibile eccedente il massimale annuo deve essere riportata nell'elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore.

Nei mesi successivi al superamento del massimale l'imponibile deve essere pari a zero, mentre deve essere valorizzato l'elemento <EccedenzaMassimale> che riporta la quota di imponibile

che, in conseguenza del superamento del massimale annuo, non è più soggetta alla contribuzione IVS. Tale imponibile è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.

Tanto rappresentato, al fine di perfezionare i dati afferenti alla posizione previdenziale da valorizzare nella sezione <FondiSpeciali>, si forniscono di seguito specifiche indicazioni operative da osservare a partire dai periodi di competenza del mese di marzo 2026 nei casi di superamento del massimale contributivo con riferimento ai lavoratori iscritti ai Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato, contraddistinti dal <TipoLavoratore> "PS" e "FS".

Per tali lavoratori, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale contributivo, l'elemento <Retribuzioni> di <DatiMese> per gli iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato o <RetribuzioniIpost> di <DatiMeseIPOST> per gli iscritti all'ex IPOST deve contenere la valorizzazione analitica delle quattro voci che compongono la retribuzione già esposta nell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>, indicando la sola quota di retribuzione imponibile che concorre proporzionalmente al raggiungimento del massimale contributivo.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, in cui è valorizzato solo l'elemento <EccedenzaMassimale> e non anche l'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>, l'elemento <Retribuzioni> o <RetribuzioniIpost> di <DatiMese> o di <DatiMeseIPOST> deve essere valorizzato solo nei sotto-elementi <GiorniRetribuiti> e <Giorniutili> nel caso di lavoro *part-time* e <GiorniDirittoPartTime> nel caso di *part-time* verticale (cfr. il messaggio n. 2162 del 3 giugno 2021), mentre non deve essere valorizzato il dettaglio degli elementi retributivi negli elementi <Retribuzione L.177/76>, <Competenze accessorie>, <Indennità integrativa speciale> e <Tredicesima>.

Nel caso di cui sopra, pertanto, l'elemento <Retribuzioni> o <RetribuzioniIpost> di <DatiMese> o di <DatiMeseIPOST> della sezione <Fondi Speciali> deve essere valorizzato solo con gli elementi utili ai fini del popolamento dell'anzianità contributiva (giorni di diritto e giorni di misura) spettante al lavoratore.

Occorre, tuttavia, precisare che nel caso in cui, sia nel mese di superamento del massimale contributivo che nei mesi successivi, intervenga un evento che dia titolo all'accredito della contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il medesimo deve essere esposto indicando il relativo codice evento e la retribuzione persa nell'elemento <DiffAccredito> della sezione <DatiRetributivi>, che deve corrispondere alla somma delle singole voci ("Retribuzione ex L. 177/76", "tredicesima mensilità", "CA", "IIS") valorizzate nell'elemento <Figurativi> per gli iscritti a Ferrovie dello Stato o nell'elemento <FigurativiIpost> per gli iscritti all'ex IPOST, della sezione <FondiSpeciali>.

Diversamente, nell'ipotesi di eventi per cui opera l'accredito figurativo sulla retribuzione convenzionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 53/2000, si ricorda che le voci "Retribuzione177", "IIS", "CA" e "tredicesima" non devono essere valorizzate nell'apposita sottosezione <Figurativi>; rispetto a tali eventi, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, deve essere compilato solo il campo <SettAccredito> come precisato al precedente

paragrafo 2.1.

Infine, resta fermo che, anche nei mesi successivi al superamento del massimale contributivo, devono essere valorizzati, come da istruzioni già in uso, gli elementi <RetribuzioneUltimoGiorno> e <RetribuzioneUltimoGiornoIPOST> con riferimento a <Retribuzione177>, <IndennitàIntegrSpec> e <Benefici336>, e, solo con riguardo agli iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato gli elementi <Ventiquattresimi>, <Limiti> e <Maggiorazione>.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga